

Ordinanza del DFE¹ sull'agricoltura biologica

910.181

del 22 settembre 1997 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Dipartimento federale dell'economia,

visti gli articoli 11 capoverso 2, 13 capoverso 3^{bis}, 18 capoverso 1 lettere b–d, 23, 24a e 33a capoverso 3 dell'ordinanza del 22 settembre 1997² sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull'agricoltura biologica),³

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali⁴

Art. 1⁵ Prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato 1 sono autorizzati nell'agricoltura biologica.

Art. 2 Concimi⁶

I concimi e i prodotti ad essi equiparati elencati nell'allegato 2 sono autorizzati nell'agricoltura biologica.

Art. 3 Ingredienti e sostanze ausiliarie per la lavorazione

¹ Gli ingredienti (derrate alimentari e additivi) e le sostanze ausiliarie per la lavorazione elencati nell'allegato 3 sono autorizzati nella preparazione delle derrate alimentari menzionate nell'articolo 1 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione relativa alle derrate alimentari.

² Le parti A e B dell'allegato 3 non sono applicabili al vino.⁷

RU 1997 2519

¹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 910.18

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5357).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DFE d'intesa con il DFI del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 228).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 25 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4292).

⁶ Nuova espressione giusta il n. I dell'O del DFE del 13 mar. 2001 (RU 2001 1322). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5531).

Art. 4 Elenco di Paesi

I prodotti biologici provenienti dai Paesi elencati nell'allegato 4 con le specificazioni necessarie possono essere commercializzati con la designazione prevista per l'agricoltura biologica.

Art. 4a⁸ Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione biologica di animali da reddito

¹ Per quanto concerne le esigenze proprie della specie poste alla detenzione biologica di animali da reddito sono applicabili le disposizioni secondo l'allegato 5.

² Le esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno nonché altre caratteristiche relative al ricovero delle varie specie di animali sono contemplate nell'allegato 6.

Art. 4b⁹ Alimenti per animali

Gli alimenti per animali, le materie prime da cui sono derivati, i componenti semplici e gli additivi secondo l'ordinanza del DFE del 10 giugno 1999¹⁰ concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale, coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici (O sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAIA), che soddisfano le esigenze supplementari di cui all'allegato 7, sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.

Art. 4c¹¹ Prodotti per la pulizia e la disinfezione

I prodotti per la pulizia e la disinfezione secondo l'allegato 8 sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.

Sezione 2:¹² Esigenze riguardanti l'apicoltura e i prodotti dell'apicoltura**Art. 5** Superficie agricola utile

Le aziende apicole possono caratterizzare i loro prodotti quali prodotti biologici anche se non dispongono di una superficie agricola utile.

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2508).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2508).

¹⁰ RS 916.307.1

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2508).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del DFE d'intesa con il DFI del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 228).

Art. 6 Principio della globalità aziendale

¹ Qualora un apicoltore disponga di diversi apiari nella medesima regione, ognuno di essi deve adempiere le esigenze della presente ordinanza.

² Singoli apiari possono avere un'ubicazione che non soddisfa le esigenze previste all'articolo 9, a condizione che tutte le altre disposizioni siano adempiute. In tal caso, il prodotto non può essere caratterizzato come prodotto biologico.

Art. 7 Conversione

¹ Le aziende apicole che si sono convertite alla produzione biologica possono caratterizzare i propri prodotti come prodotti biologici al più presto un anno dopo la conversione. La commercializzazione con riferimento al metodo di produzione biologica non è consentita durante il periodo di conversione.

² Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente alle esigenze di cui all'articolo 16.

Art. 8 Origine delle api

¹ Nella scelta delle razze occorre tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso di razze europee di *apis mellifera* e dei loro ecotipi locali.

² Per il rinnovo degli apiari, nell'unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 10 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

³ In caso di elevata mortalità a causa di problemi sanitari o di catastrofi è possibile, dopo avere ottenuto a titolo preliminare l'autorizzazione scritta dell'ente di certificazione, ricostituire gli apiari attraverso l'acquisto di colonie provenienti da allevamenti convenzionali, se non sono disponibili colonie che soddisfano le esigenze della presente ordinanza; in questo caso va rispettato un periodo di conversione di un anno.¹³

Art. 9 Ubicazione degli apiari

L'ubicazione degli apiari deve:

- a. essere tale che nel raggio di 3 km dall'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da piante coltivate secondo il metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto al capitolo 2 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, e da piante coltivate che pur non adempiendo le disposizioni della presente ordinanza sono sottoposte a cure che soddisfano le condizioni della Confederazione riguardanti la pro-

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

va che le esigenze ecologiche sono rispettate e sono prive di un'influenza significativa sulla qualità biologica dei prodotti apicoli;

- b. essere sufficientemente distante da eventuali fonti di contaminazione non agricole quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti ecc. L'ente di certificazione stabilisce misure volte ad assicurare il rispetto di tale condizione. Le presenti disposizioni non si applicano alle aree nelle quali non vi è fioritura o quando gli alveari sono inoperosi;
- c. garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti nonché l'accesso all'acqua per le api.

Art. 10 Registro dell'ubicazione degli apiari

¹ L'apicoltore fornisce all'ente di certificazione un inventario cartografico in scala adeguata dell'ubicazione delle arnie, con l'indicazione di luogo (denominazioni locali e indicazioni sui fondi), mielata, numero delle colonie, luoghi di stoccaggio dei prodotti ed eventualmente luoghi nei quali si svolgono determinati processi di trasformazione e d'imballaggio. Se il Dipartimento federale dell'economia non ha designato alcuna zona o regione di cui all'articolo 16h capoverso 3 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, l'apicoltore è tenuto a fornire all'ente di certificazione adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinaggio accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dalla presente ordinanza.¹⁴

² L'ente di certificazione deve essere informato degli spostamenti degli apiari entro un termine con esso convenuto (p. es., registro delle migrazioni).

Art. 11 Registro degli apiari

Per ogni colonia l'apicoltore deve tenere un registro nel quale annota:

- a. l'ubicazione degli alveari;
- b. i dati sull'identificazione delle colonie (secondo l'O del 27 giu. 1995¹⁵ sulle epizoozie - controllo degli effettivi delle colonie d'api);
- c. i dati sull'alimentazione artificiale;
- d. l'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura.

Art. 12 Nutrizione

¹ Alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale nei favi di covata.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

¹⁵ RS 916.401

² La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora le riserve costituite da queste ultime non siano sufficienti. Per la nutrizione artificiale deve essere utilizzato miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.

³ Per la nutrizione artificiale è possibile utilizzare, con l'autorizzazione dell'ente di certificazione, sciroppo o canditi ottenuti con metodo di produzione biologica in luogo del miele biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele (p. es. a seguito della formazione di miele di melicitosio).¹⁶

⁴ La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e i 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della mielata.

⁵ Nel registro degli apiari la nutrizione artificiale deve essere documentata come segue: tipo di prodotto, date, quantità e colonie nelle quali questo tipo di alimentazione è stato utilizzato.

Art. 13 Profilassi

¹ La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

- a. selezione di razze resistenti adeguate;
- b. applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: ringiovanimento periodico delle colonie, ispezione sistematica degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con prodotti autorizzati nell'apicoltura biologica elencati nell'allegato 8, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, rinnovo periodico della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

² L'uso di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi è vietato.

Art. 14 Trattamenti veterinari

¹ Colonie ammalate o infestate devono essere trattate immediatamente secondo l'ordinanza del 27 giugno 1995¹⁷ sulle epizoozie. Se necessario, vanno isolate in un apposito apiario.

² I medicinali veterinari possono essere utilizzati soltanto se sono stati omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Fanno eccezione l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché il mentolo, il timolo, l'eucaliptolo o la canfora per la lotta contro la Varroa jacobsoni.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

¹⁷ RS 916.401

³ Contro le malattie e le epizootie possono essere utilizzati solo prodotti fitoterapici ed omeopatici salvo se l'uso di questi prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie. Medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica possono essere utilizzati solo se prescritti da un veterinario e unicamente quando sono indispensabili.

⁴ Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in un apposito apiario e la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con acido formico, acido lattico, acido acetico e acido ossalico nonché con le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora per la lotta contro la *Varroa jacobsoni*.

⁵ Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro il tipo di prodotto (indicando i principi attivi in esso contenuti), i dettagli della diagnosi, la posologia (dosaggio), il metodo di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato; queste informazioni devono essere trasmesse all'ente di certificazione che deve autorizzare la commercializzazione dei rispettivi prodotti quali prodotti biologici.

⁶ Del rimanente, si applicano le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione federale di ricerche lattiere concernenti la lotta contro le malattie delle api.

⁷ Sono fatti salvi i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. prescritti dalla legge.

Art. 15 Metodi di gestione zootecnica

¹ La distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura è vietata.

² Le mutilazioni come la spuntatura delle ali delle api regine non sono permesse.

³ La sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina è consentita. La preferenza va data a procedimenti di selezione e di riproduzione naturali. Al riguardo, occorre tenere conto dell'istinto sciamatorio. L'inseminazione strumentale e l'uso di api modificate geneticamente non sono consentiti.

⁴ La pratica della soppressione della covata maschile è ammessa solo per contenere l'infestazione da *Varroa jacobsoni*.

⁵ L'uso di repellenti ottenuti per sintesi chimica durante le operazioni di smielatura è vietato.

⁶ Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione e un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

⁷ L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario.

Art. 16 Caratteristiche delle arnie e materiale utilizzato nell'apicoltura

- ¹ Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.
- ² Ad eccezione dei prodotti per la lotta contro le malattie e le epizootie, nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.
- ³ La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. L'ente di certificazione può autorizzare l'uso di cera convenzionale in particolare nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio.
- ⁴ Per l'estrazione del miele è vietato l'impiego di favi che contengano covata.
- ⁵ Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato 1.
- ⁶ Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
- ⁷ Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato 8.

Sezione 2a:¹⁸ Certificato di controllo per le importazioni**Art. 16a** Rilascio del certificato di controllo

- ¹ Il certificato di controllo è rilasciato:
 - a. dall'autorità o dall'ente di certificazione di cui all'allegato 4 per importazioni giusta l'articolo 23 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica;
 - b. dall'autorità o dall'ente di certificazione dell'esportatore nel Paese d'origine per importazioni giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.
- ² Prima di rilasciare il certificato di controllo l'autorità o l'ente di certificazione competente giusta il capoverso 1:
 - a. controlla tutti i documenti di controllo, di trasporto e commerciali del prodotto in questione;
 - b. effettua un controllo fisico dell'invio in questione o deve aver ricevuto una dichiarazione esplicita dell'esportatore in cui si certifica che l'invio in questione è stato prodotto e preparato conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991¹⁹ relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (regolamento CEE).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 25 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4292).

¹⁹ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1

³ L'autorità o l'ente di certificazione conferma, mediante la dichiarazione nella casella 15 del certificato di controllo, che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento CEE.

4 Per i prodotti freschi può essere rilasciato un unico certificato di controllo per tutti gli invii di una settimana civile, redatto in base alle bollette di consegna (certificato collettivo). Il certificato collettivo deve pervenire all'importatore nei 14 giorni successivi all'ultimo invio della settimana civile corrispondente.

Art. 16b Attestazione dell'autorizzazione particolare

¹ Per importazioni giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, la casella 16 deve essere compilata dall'ente di certificazione dell'importatore.²⁰

² La casella 16 non dev'essere compilata:

- a. qualora l'importatore presenti al suo ente di certificazione l'originale di un'autorizzazione particolare valida rilasciata dall'Ufficio federale dell'agricoltura;
- b. qualora l'Ufficio federale dell'agricoltura fornisca direttamente all'ente di certificazione dell'importatore la prova che l'invio in questione è coperto da un'autorizzazione particolare.

³ La prova giusta il capoverso 2 lettera b deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. numero dell'autorizzazione particolare e data di scadenza della medesima;
- b. nome e indirizzo dell'importatore;
- c. paese d'origine;
- d. nome e indirizzo dell'autorità o dell'ente di certificazione all'estero;
- e. denominazioni dei prodotti in questione.

Art. 16c Esigenze poste al certificato di controllo

¹ Il certificato di controllo deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese e in conformità dell'allegato 9 parte A della presente ordinanza o dell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 1788/2001 del 7 settembre 2001²¹.

² Modifiche successive devono essere certificate dall'autorità o dall'ente di certificazione emittente.

³ Il certificato di controllo deve essere rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo destinatario o l'importatore può fare una copia del certificato allo scopo di informare l'ente di certificazione. Ogni copia deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

²¹ GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3

Art. 16d Esame del certificato di controllo e dell'invio

¹ Per ogni invio l'importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione. Quest'ultimo esamina l'invio e compila la casella 17 del certificato di controllo.²²

² Al ricevimento dell'invio, il primo destinatario compila la casella 18 del certificato di controllo per certificare che il ricevimento dell'invio è stato effettuato in conformità dell'allegato 1 parte B numero 3 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Esso trasmette quindi l'originale all'importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L'importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.

Art. 16e Preparazione di un invio prima dello sdoganamento

Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, a una o più preparazioni giuste l'articolo 4 lettera c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, anteriormente all'esecuzione della prima preparazione dev'essere terminata la procedura giusta l'articolo 16d capoverso 1.

Art. 16f Suddivisione di un invio prima dello sdoganamento

¹ Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, ad essere suddiviso in più lotti, anteriormente alla suddivisione dev'essere terminata la procedura giusta l'articolo 16d capoverso 1.

² Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, all'ente di certificazione dell'importatore dev'essere presentato pure un estratto del certificato di controllo.

³ L'estratto del certificato di controllo è redatto in conformità dell'allegato 9 parte B.

⁴ Il competente ente di certificazione dell'importatore compila la casella 14 per certificare che l'estratto del certificato di controllo si riferisce al certificato di controllo indicato nella casella 3.

⁵ Una copia di ogni estratto del certificato di controllo è conservata unitamente all'originale del certificato di controllo dall'importatore. Essa deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».

⁶ Dopo la suddivisione gli originali degli estratti del certificato di controllo scortano i rispettivi lotti e sono presentati all'ente di certificazione del destinatario.

⁷ Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 15 dell'estratto del certificato di controllo per certificare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell'allegato 1 parte B numero 3 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Esso deve conservare l'estratto del certificato di controllo per almeno due anni.

²² Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 1 dell'O del DFE del 16 mag. 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.106).

Sezione 2b:²³**Sistema d'informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione****Art. 16g** Registrazione nel sistema d'informazione

¹ Su domanda dell'offerente, le varietà di cui esistono sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione sono registrate nel sistema d'informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione.

² Ai fini della registrazione, l'offerente deve:

- a. provare che egli stesso o, nel caso in cui commercializzi unicamente sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione preimballati, l'ultima impresa, si è sottoposto(a) alla procedura di controllo di cui al capitolo 5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica;
- b. provare che le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione commercializzati soddisfano le esigenze generali corrispondenti;
- c. impegnarsi a rendere accessibili tutte le indicazioni chieste all'articolo 16h e ad attualizzarle su richiesta del gestore del sistema d'informazione o ogni qual volta un'attualizzazione si renda necessaria;
- d. impegnarsi ad informare immediatamente il gestore del sistema d'informazione quando una delle varietà registrate non è più disponibile.

³ Il gestore del sistema d'informazione può cancellare una registrazione se l'offerente non soddisfa le condizioni previste al capoverso 2.

Art. 16h Informazioni registrate

Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. il nome scientifico della specie e la designazione della varietà;
- b. il nome dell'offerente o del suo rappresentante e i dati che consentono di rintracciarlo;
- c. la regione in cui l'offerente può fornire all'utilizzatore le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione entro i termini usuali;
- d. il paese o la regione in cui la varietà è stata esaminata e ammessa all'iscrizione nel catalogo delle varietà;
- e. il termine a partire dal quale le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione sono disponibili;
- f. il nome e/o il numero di codice del servizio o dell'autorità competente per il controllo dell'impresa in questione.

²³ Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5357).

Art. 16i Elenco delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione disponibili in quantità sufficienti

L'allegato 10 comprende un elenco di specie o di sottogruppi di specie per i quali esiste in Svizzera una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica nonché un numero quasi sufficiente di varietà di produzione biologica. Questo elenco deve figurare nel sistema d'informazione.

Art. 16j Accesso ai dati

Gli utilizzatori delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione nonché il pubblico devono poter accedere ai dati del sistema d'informazione attraverso Internet.

Art. 16k Rapporto annuale

¹ Il gestore del sistema d'informazione deve registrare tutte le notifiche di cui all'articolo 13a capoverso 3 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e trasmettere le corrispondenti indicazioni all'Ufficio federale dell'agricoltura sotto forma di rapporto annuale.

² Per ogni specie interessata da una notifica secondo l'articolo 16k capoverso 1, il rapporto deve fornire le seguenti indicazioni:

- a. il nome scientifico della specie, il sottogruppo della specie e la designazione della varietà;
- b. il numero totale delle notifiche pervenute;
- c. il quantitativo totale di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici utilizzato da coloro che hanno ricevuto un'attestazione;
- d. i trattamenti chimici per ragioni di ordine fitosanitario ai sensi dell'articolo 13a capoverso 6 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica.

Sezione 3:²⁴ Disposizioni finali

Art. 17²⁵

Art. 18²⁶ Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del DFE d'intesa con il DFI del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 228).

²⁵ Abrogato dal n. V 16 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

²⁶ Originario art.5.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2006²⁷

I prodotti biologici possono ancora essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2007 secondo le vigenti disposizioni dell'allegato 3 parti A e B. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

²⁷ RU 2006 5165

*Allegato I*²⁸
(art. 1)

Prodotti fitosanitari autorizzati

1. Metodi biologici e biotecnici

- lotta contro gli insetti mediante trappole o dispenser contenenti feromoni identici a quelli naturali, per esempio tecnica di confusione, feromoni di marcatura
- repellenti di origine vegetale e animale
- nemici naturali quali vespe solitarie, acari predatori, cimici predatrici, cecidomie, coccinelle, nematodi
- microrganismi naturali e funghi patogeni per gli insetti (organismi non geneticamente modificati)
- mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere contro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive
- sostanze prodotte da microrganismi naturali (organismi non geneticamente modificati): spinosad

2. Preparati contro le malattie fungine (fungicidi)

- bicarbonato di potassio
- farina di senape
- lecitina (non estratta da organismi geneticamente modificati)
- oli vegetali, per esempio olio di menta, di pino, di carvi e di finocchio (anche per l'inibizione della germinazione)
- permanganato di potassio, solo per alberi da frutto e vite
- preparati a base di argilla
- preparati a base di sapone
- preparati a base di zolfo
- preparati inorganici a base di rame
 - rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame, octanoato di rame
 - quantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro
 - viticoltura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per ettaro. Sull'arco di cinque anni consecutivi 20 kg di rame-metallo per ettaro al massimo; il bilancio viene stilato a partire dal 1° gennaio 2002

²⁸ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 25 nov. 2002 (RU **2002** 4292). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 9 nov. 2005 (RU **2005** 5531), dai n. I delle O del DFE del 2 nov. 2006 (RU **2006** 5165), del 26 mag. 2008 (RU **2008** 2907) e dal n. I I dell'O del DFE del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5829).

3. Preparati contro i fitofagi (insetticidi, acaricidi, molluschi)

- azadiractina (estratto di Neem)
- estratto di Quassia
- oli minerali (solo in casi eccezionali, per esempio in caso d'infestazione di cocciniglia di San José)
- oli vegetali, per esempio di menta, di pino, di carvi e di colza
- olio di paraffina
- ortofosfato di ferro (III)
- preparati a base di argilla
- preparati a base di sapone
- preparati a base di piretri (estratti di *Chrysanthemum cinerariaefolium*)
- preparati a base di zolfo
- rotenone (estratti di Derris sp., Lonchocarpus sp. e Therphrosia sp.)

4. Paste cicatrizzanti in frutticoltura, viticoltura e nella coltivazione di piante ornamentali

- cere e oli vegetali
- cera di api
- preparati a base di argilla
- preparati a base di calce

5. Coadiuvanti

- coadiuvanti per l'aumento dell'efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina

6. Prodotti per la lotta contro i parassiti o le malattie nei locali di stabulazione e negli impianti di detenzione degli animali

- rodenticidi

Allegato 22⁹
(art. 2)

Concimi³⁰, preparati e substrati autorizzati

Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell'agricoltura bio-dinamica.

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

1. Concimi aziendali

Letame, liquame
Residui del raccolto, concimi verdi
Paglia, altro materiale di pacciamatura

2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati

2.1 Concimi minerali

Fosfato naturale tenero*

Fosfato alluminio-calcico*

Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio*

Sale grezzo di potassa (p. es. kainite, silvinite, ecc.)*

Solfato di potassio contenente sale di magnesio*

Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno

Solfato di potassio*

Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno

Carbonato di calcio di origine naturale (p. es. creta, marna, calcare macinato, alghe calcaree, creta fosfatica ecc.)

²⁹ Aggiornato dal n. I dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU **1999** 292), dal n. I cpv. 1 dell'O del DFE del 14 dic. 2000 (RU **2001** 252), dall'art. 9 dell'O del DFE del 28 feb. 2001 sul libro dei concimi (RU **2001** 722), dal n. I dell'O del DFE del 13 mar. 2001 (RU **2001** 1322) e dall'all. 3 all'O DFE del 16 nov. 2007 sul libro dei concimi, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **916.171.1**; RU **2008** 4447).

³⁰ Sono salve le disposizioni dell'O del 10 gen. 2001 sui concimi (RS **916.171**) e dell'O del 16 nov. 2007 sul libro dei concimi (RS **916.171.1**).

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Carbonato di calcio e magnesio (p. es. creta magnesiaca, calcare magnesiaco, dolomite, ecc.)	
Calce derivata dalla produzione di zucchero (Ricokalk)*	
Solfato di magnesio (p.es. kieserite)*	Unicamente di origine naturale
Soluzione di cloruro di calcio*	Trattamento fogliare dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio
Solfato di calcio (gesso) Zolfo elementare*	Unicamente di origine naturale
Cloruro di sodio*	Unicamente salgemma
Argille preparate (p. es. perlite, vermiculite, ecc.)	
Farina di roccia (p. es. farina di quarzo, di basalto, di argilla, ecc.)	
2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale	
Letame*	Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiere). Indicazione delle specie animali.
Letame essiccato e pollina essiccata*	Indicazione delle specie animali.
Composta di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina*	Indicazione delle specie animali.
Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)*	Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.
Composta o digestato di rifiuti domestici*	Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti ottenuti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Tenore massimo in mg/kg nella sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**.
Torba	Unicamente per l'allevamento di piantine e in letturini.
Substrato di fungaie	La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco.
Escrementi di vermi (vermicompost) e di insetti	

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Guano*	Indicazione della specie animale e della provenienza.
Miscele di materiale vegetale compostate o fermentate*	Miscele di materiale vegetale risultanti dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas.
I prodotti o sottoprodotti di origine animale citati di seguito*:	Concentrazione massima in mg/kg nella sostanza secca di cromo (IV): 0**
– farina di sangue***	
– polvere di ossi***	
– farina di carne***	
– polvere di zoccolj***	
– polvere di corna***	
– nero animale***	
– farina di pesce	
– polvere di piume e di peli	
<ul style="list-style-type: none"> – lana – cascami della fabbricazione del feltro – pellami (farina di pelli) – peli e crini – latticini 	
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale come:	Di provenienza svizzera, escluse le borlande con sali ammoniacali.
– farina di pannelli di semi oleosi	
– gusci di cacao	
– radichette di malto	
– fibre e pannelli di cocco	
– vinaccia, melassa	Ottenuti direttamente e unicamente mediante:
– fecce	a. trattamenti fisici, inclusi l'essiccazione, il congelamento e la macinazione; o
Borlande ed estratti di borlande	b. estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o alcaline; o
Alghe e prodotti a base di alghe*	c. fermentazione.
Segatura e trucioli di legno	Risultante da legname non trattato chimicamente.
Composta di corteccia	Risultante da legname non trattato chimicamente.

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Cenere di legno	Risultante da legname non trattato chimicamente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l'ordinanza sui concimi***.

2.3 Microelementi

Microelementi*

2.4 Colture di microrganismi per il trattamento dei suoli

Preparati di microrganismi (funghi, batteri)* Esclusi i microrganismi geneticamente modificati.

3. Preparati

Estratti di origine vegetale Estratti di piante come infusi e tè.
 Poltiglie di origine vegetale Liquido ottenuto dall'omogeneizzazione o dalla separazione di materiale vegetale immerso in acqua.

Preparati bio-dinamici

4. Substrati

Substrati Quota di torba: max. 70 % vol.

5. Substrati per la produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempre che siano costituiti esclusivamente dalle componenti seguenti:

- 5.1 Letame ed escrementi animali Provenienti da aziende biologiche.
- Il letame di animali della specie equina può essere impiegato se il detentore:
- utilizza paglia prodotta biologicamente;
 - osserva le direttive sul foraggiamento dell'ordinanza sull'agricoltura biologica;
 - concede all'ente di certificazione il diritto di controllare il proprio allevamento equino.
- 5.2 I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, nella misura del 25 % al massimo del peso di tutte le componenti del substrato****, sempre che in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e che il loro bisogno sia riconosciuto dall'ente di certificazione.

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Letame	Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiere). Indicazione delle specie animali.
Letame essiccato e pollina essicata	Indicazione delle specie animali.
Composta di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina	Indicazione delle specie animali.
Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)	Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.
5.3 Altri prodotti di origine agricola (p.es. paglia)	Provenienti da aziende biologiche.
5.4 Torba, legname	Non trattati chimicamente.
5.5 Prodotti di origine minerale	Conformemente alla cifra 2.1 del presente allegato.
5.6 Acqua, terra	
* Da utilizzare in caso di bisogno comprovato	
** Limite di determinazione	
*** Solo prodotti autorizzati in virtù dell'art. 11 dell'O dell'10 gen. 2001 sui concimi (RS 916.171)	
**** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell'aggiunta di acqua	

*Allegato 3*³¹
(art. 3)

Ingredienti e sostanze ausiliarie per la lavorazione autorizzati

Introduzione

Nel presente allegato sono applicabili le definizioni seguenti:

1. Ingredienti di origine agricola:
 - a. i prodotti agricoli semplici e i prodotti che ne risultano, ottenuti mediante lavaggio, pulizia, procedimenti termici e/o meccanici e/o fisici adeguati che provocano una riduzione del contenuto di umidità del prodotto in questione;
 - b. i prodotti derivati dai prodotti menzionati alla lettera a, ottenuti mediante altri procedimenti utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari, sempre che tali prodotti non appartengano alla categoria degli additivi alimentari.
2. Ingredienti di origine non agricola: gli ingredienti diversi dagli ingredienti di origine agricola, ma che appartengono almeno a una delle categorie seguenti:
 - 2.1. additivi alimentari, compresi i supporti per additivi alimentari;
 - 2.2. acqua e sale;
 - 2.3. microrganismi, colture;
 - 2.4. minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, amminoacidi e altri composti azotati.

Parte A: Ingredienti di origine non agricola

A.1. Additivi alimentari, compresi i supporti

³¹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 25 nov. 2002 (RU **2002** 4292). Aggiornato dai n. II cpv. 1 delle O del DFE del 26 nov. 2003 (RU **2003** 5357), del 10 nov. 2004 (RU **2004** 4895), del 9 nov. 2005 (RU **2005** 5531), dai n. I delle O del DFE del 2 nov. 2006 (RU **2006** 5165) e del 26 mag. 2008 (RU **2008** 2907) e dal n. I 1 dell'O del DFE del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5829). Vedi anche la disp. fin. della modifica del 2 nov. 2006 qui avanti.

Tabella

Tutti gli additivi soggiacciono alle restrizioni di applicazione giusta l'ordinanza del 23 novembre 2005³² sugli additivi.

Additivi ammessi

Codice	Denominazione	Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale	Preparazione di derrate alimentari di origine animale
E 153	Carbone vegetale		Autorizzato soltanto per formaggio di capra trattato con cenere e per specialità casearie tradizionali
E 160b	Annatto, bissina, norbissina		Autorizzati soltanto per i formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar e Mimolette
E 170	Carbonato di calcio	Autorizzato (Non può essere utilizzato come additivo colorante o del calcio)	Autorizzato (Non può essere utilizzato come additivo colorante o del calcio)
E 220	Anidride solforosa	Autorizzato Sidri* senza aggiunta di zucchero (inclusi i sidri di mele e di pere) nonché idromele: 50 mg ^a Nei sidri di mele e di pere con aggiunta di zucchero o concentrato di succo di frutta dopo la fermentazione: 100 mg ^a ^a I valori massimi si riferiscono a tutti gli elementi contenuti nella quantità totale espressa in mg/l SO ₂ * In questo contesto, per sidro si intende vino di frutta diversa dall'uva	Autorizzata
E 224	Metabisolfito di potassio	Autorizzato Sidri* senza aggiunta di zucchero (inclusi i sidri di mele e di pere) nonché idromele: 50 mg ^a Nei sidri di mele e di pere con aggiunta di zucchero o concentrato di succo di frutta dopo la fermentazione:	Autorizzato

³² [RU 2005 6191. RU 2007 2977 art. 7]. Vedi ora l'O del 22 giugno 2007 (RS 817.022.31).

Codice	Denominazione	Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale	Preparazione di derrate alimentari di origine animale
		100 mg ^a	
		^a I valori massimi si riferiscono a tutti gli elementi contenuti nella quantità totale espressa in mg/l SO ₂	
		* In questo contesto, per sidro si intende vino di frutta diversa dall'uva	
E 250	Nitrito di sodio		Autorizzato soltanto per prodotti carnei Valore indicativo per la quantità aggiunta, espresso in NaNO ₂ : 80 mg/kg Quantità residua alla fornitura al consumatore finale, espressa come NaNO ₂ : 50 mg/kg
E 252	Nitrato di potassio		Autorizzato soltanto per prodotti carnei Valore indicativo per la quantità aggiunta, espresso in NaNO ₃ : 80 mg/kg Quantità residua alla fornitura al consumatore finale, espressa come NaNO ₃ : 50 mg/kg
E 270	Acido lattico	Autorizzato	Autorizzato
E 290	Diossido di carbonio	Autorizzato	Autorizzato
E 296	Acido malico	Autorizzato	
E 300	Acido ascorbico	Autorizzato	Autorizzato soltanto per prodotti carnei
E 301	Ascorbato di sodio		Autorizzato soltanto in combinazione con nitrito o nitrato nei prodotti carnei
E 306	Estratti ricchi di tocoferolo	Autorizzati soltanto come antiossidanti nei grassi e negli oli	Autorizzati soltanto come antiossidanti nei grassi e negli oli
E 322	Lecitina	Autorizzata	Autorizzata soltanto per latticini
E 325	Lattato di sodio		Autorizzato soltanto per latticini e prodotti carnei
E 330	Acido citrico	Autorizzato	
E 331	Citrato di sodio		Autorizzato
E 333	Citrato di calcio	Autorizzato	
E 334	Acido tartarico (L(+)-)	Autorizzato	
E 335	Tartrato di sodio	Autorizzato	
E 336	Tartrato di potassio	Autorizzato	

Codice	Denominazione	Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale	Preparazione di derrate alimentari di origine animale
E 341	Monofosfato di calcio	Autorizzato soltanto come agente lievitante per farina istantanea	
E 400	Acido alginico	Autorizzato	Autorizzato soltanto per latticini
E 401	Alginato di sodio	Autorizzato	Autorizzato soltanto per latticini
E 402	Alginato di potassio	Autorizzato	Autorizzato soltanto per latticini
E 406	Agar-agar	Autorizzato	Autorizzato soltanto per prodotti carnei e latticini
E 407	Carragenina	Autorizzata	Autorizzata soltanto per latticini
E 410	Farina di semi di carrube	Autorizzata	Autorizzata
E 412	Farina di semi di guar	Autorizzata	Autorizzata
E 414	Gomma arabica	Autorizzata	Autorizzata
E 415	Xanthan	Autorizzato	Autorizzato
E 422	Glicerolo	Autorizzato soltanto per estratti vegetali	
E 440	Pectina (non amidata)	Autorizzata	Autorizzata soltanto per latticini
E 464	Idrossipropilmetil-cellulosa	Autorizzata soltanto per la fabbricazione di involucri di capsule	Autorizzata soltanto per la fabbricazione di involucri di capsule
E 500	Carbonati di sodio	Autorizzati	Autorizzati soltanto per la confettura di latte (o «dulce de leche»), il burro di panna acidula e il formaggio di latte acido
E 501	Carbonati di potassio	Autorizzati	
E 503	Carbonati di ammonio	Autorizzati	
E 504	Carbonati di magnesio	Autorizzati	
E 516	Solfato di calcio	Autorizzato soltanto come supporto	
E 524	Idrossido di sodio	Autorizzato soltanto per il trattamento di superficie della panetteria trattata con soluzione alcalina	
E 551	Diossido di silicio	Autorizzato soltanto come agente antiagglomerante per erbe fini e spezie	
E 553b	Talco	Autorizzato	Autorizzato soltanto come agente di rivestimento per prodotti carnei
E 938	Argon	Autorizzato	Autorizzato
E 939	Elio	Autorizzato	Autorizzato

Codice	Denominazione	Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale	Preparazione di derrate alimentari di origine animale
E 941	Azoto	Autorizzato	Autorizzato
E 948	Ossigeno	Autorizzato	Autorizzato
Aromi:	sostanze e prodotti conformi alla definizione di cui all'all. 3 n. 24 lett. a e d dell'O del DFI del 23 nov. 2005 ³³ sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) che, secondo l'art. 6 cpv. 8 lett. a OCDerr sono designati come sostanza aromatica naturale o come estratto di aromi.		

A.2. Acqua e sale

Acqua potabile

Sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come componenti di base, compresi gli agenti antiagglomeranti usuali) generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari.

A.3. Colture di microrganismi

Le colture di microrganismi utilizzate normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari, ad eccezione degli organismi geneticamente modificati e dei loro prodotti derivati.

A.4. Minerali (compresi gli oligoelementi) e vitamine

Queste sostanze sono autorizzate unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono contenute è prescritta dalla legge.

A.5. Amminoacidi e altri componenti azotati

Queste sostanze sono autorizzate unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono contenute è prescritta dalla legge.

Parte B:

Sostanze ausiliarie per la lavorazione e altri prodotti che possono essere utilizzati per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

B.1. Sostanze ausiliarie per la lavorazione e altri prodotti utilizzati direttamente nella trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

³³ RS 817.022.21

Tabella

Sostanze ausiliarie per la lavorazione ammesse per tutti i prodotti

Denominazione	Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale	Preparazione di derrate alimentari di origine animale
Acqua	Soltanto se si tratta di acqua potabile	Soltanto se si tratta di acqua potabile
Cloruro di calcio	Autorizzato soltanto come agente coagulante	Autorizzato soltanto per la coagulazione del latte
Carbonato di calcio	Autorizzato	
Idrossido di calcio	Autorizzato	
Solfato di calcio	Autorizzato soltanto come agente coagulante	
Cloruro di magnesio (Nigari)	Autorizzato soltanto come agente coagulante	
Carbonato di potassio	Autorizzato soltanto per l'essiccazione dell'uva	
Carbonato di sodio	Autorizzato soltanto per la produzione di zucchero	
Acido lattico		Autorizzato solo per la regolazione dei valori del pH del bagno nell'acqua salata per la produzione casearia
Acido citrico	Autorizzato soltanto per la produzione di olio e l'idrolisi dell'amido	Autorizzato solo per la regolazione dei valori del pH del bagno di acqua salata per la produzione casearia
Idrossido di sodio	Autorizzato soltanto per la produzione di zucchero e di olio di semi di colza (<i>Brassica spp.</i>)	
Acido solforico	Autorizzato soltanto per la produzione di zucchero	Autorizzato soltanto per la produzione di gelatina
Acido cloridrico		Autorizzato soltanto per la produzione di gelatina e per la regolazione dei valori del pH del bagno di acqua salata per la produzione di Gouda, Edamer, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas
Idrossido di ammonio		Autorizzato soltanto per la produzione di gelatina
Perossido di idrogeno		Autorizzato soltanto per la produzione di gelatina
Anidride carbonica	Autorizzata	Autorizzata
Azoto	Autorizzato	Autorizzato
Etanolo	Autorizzato soltanto come solvente	Autorizzato soltanto come solvente
Acido tannico	Autorizzato soltanto come ausiliario di filtrazione	

Denominazione	Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale	Preparazione di derrate alimentari di origine animale
Ovalbumina	Autorizzata	
Caseina	Autorizzata	
Gelatina	Autorizzata	
Colla di pesce	Autorizzata	
Oli vegetali	Autorizzati soltanto come lubrificanti, antiagglomeranti o agenti antischiumogeni	Autorizzati soltanto come lubrificanti, antiagglomeranti o agenti antischiumogeni
Gel o soluzione colloidale di diossido di silicio	Autorizzato	
Carbone attivo	Autorizzato	
Talco	Autorizzato secondo l'allegato 8 dell'ordinanza del 22 giugno 2007 ³⁴ sugli additivi (OAdd)	
Bentonite	Autorizzata secondo l'allegato 8 OAdd	Autorizzata soltanto come addensante per idromele secondo l'allegato 8 OAdd
Caolino	Autorizzato secondo l'allegato 8 OAdd	Autorizzato soltanto per propoli secondo l'allegato 8 OAdd
Cellulosa	Autorizzata	Autorizzata soltanto per la produzione di gelatina
Terra di diatomee	Autorizzata	Autorizzata soltanto per la produzione di gelatina
Perlite	Autorizzata	Autorizzata soltanto per la produzione di gelatina
Gusci di nocciole	Autorizzati	
Farina di riso	Autorizzata	
Cera di api	Autorizzata soltanto come antiagglomerante	
Cera di Carnauba	Autorizzata soltanto come antiagglomerante	
Materiali filtranti esenti da amianto	Autorizzati	Autorizzati
Etilene	Autorizzato soltanto per lo sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento degli agrumi, unicamente nell'ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle; autorizzato in caso di necessità riconosciuta	

³⁴ RS 817.022.31

Denominazione	Preparazione di derrate alimentari di origine vegetale	Preparazione di derrate alimentari di origine animale
Allume di potassio (kalinite)	Autorizzato soltanto come ritardante della maturazione delle banane	

B.2. Colture di microrganismi ed enzimi

Le colture di microrganismi e gli enzimi utilizzati normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari, ad eccezione degli organismi geneticamente modificati e dei loro derivati (compresi gli enzimi).

B.3. Sostanze ausiliarie non autorizzate direttamente e altri prodotti autorizzati nella lavorazione degli ingredienti prodotti biologicamente

Legname, trucioli e farine di legname non trattati	Produzione di fumo per l'affumicatura
Colle di origine naturale	Etichettatura delle forme di formaggio
Coloranti naturali secondo l'art. 75 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ³⁵ sulle derrate alimentari di origine animale	Coloratura dei gusci delle uova
Gommalacca	Agente di rivestimento per uova
Silicati di calcio e di magnesio	Agente di rivestimento per uova
Cenere	Trattamento della crosta di formaggio
Grassi animali naturali	Agente di rivestimento per uova

Per caratterizzare uova, carni e formaggi possono essere utilizzati i coloranti autorizzati generalmente nella legislazione sulle derrate alimentari.

Parte C

Ingredienti di origine agricola che non sono stati prodotti biologicamente, comprese le piante selvatiche raccolte che non rispondono alle esigenze stabilite nell'ordinanza sull'agricoltura biologica

C.1. Prodotti vegetali non trasformati e prodotti che ne derivano ottenuti mediante i procedimenti descritti nell'introduzione, numero 1 lettera a:

C.1.1. Frutti, noci e semi commestibili

Ghiande
 Lamponi seccati (*Rubus idaeus L.*)
 Ribes rossi seccati (*Ribes rubrum L.*)
 Noce di cola
 Frutto di granadiglia (frutto della passione)
 Uvaspina (*Ribes crispum L.*)

C.1.2. Spezie ed erbe fini commestibili

Crescione d'acqua (*Nasturtium officinale*)

Galanga (*Alpinia officinarum*)

Semi di rafano (*Armoracia*)

Pepe del Perù (*Schinus molle* L.)

Zafferano bastardo (*Cartamus tinctoris*)

C.1.3. Diversi

Alghe, comprese le alghe marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali.

C.2. Prodotti vegetali trasformati mediante i procedimenti descritti nell'introduzione, numero 1 lettera b:**C.2.1. Grassi e oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, derivati da vegetali diversi da:**

Cacao (*Theobroma cacao*)

Noce di cocco (*Cocos nucifera*)

Olive (*Olea europea*)

Girasole (*Helianthus annuus*)

Palma (*Elaeis guineensis*)

Colza (*Brassica napus, rapa*)

Cartamo (*Carthamus tinctorius*)

Sesamo (*Sesamum indicum*)

Soia (*Glycine max*)

C.2.2. Zuccheri, amidi, fecole, altri prodotti di cereali e tubercoli

Carta di riso

Amido di riso e di mais ceroso, non modificati chimicamente

Fruttosio

Cialde

C.2.3. Diversi

Proteina di piselli (*Pisum ssp.*)

Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

Kirsch

C.3. Prodotti di origine animale non trasformati e prodotti che ne derivano ottenuti mediante i procedimenti descritti nell'introduzione, numero 1 lettera a

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali.

Budella naturali

C.4. Prodotti di origine animale ottenuti mediante i procedimenti descritti nell'introduzione, numero 1 lettera b

Gelatina

Siero di latte disidratato

*Allegato 4*³⁶
(art. 4)

Elenco dei Paesi

Argentina

1. *Prodotti*:
 - a. prodotti vegetali, nonché animali e prodotti animali non trasformati conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, eccetto gli animali e i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica;
 - b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, eccetto i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica e i prodotti derivanti dalla loro trasformazione.
2. *Provenienza*: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti dei prodotti di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di produzione biologica devono provenire dall'Argentina.
3. *Enti di certificazione*:
 - Australian Certified Organic (ACO)
 - Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)
 - Bio-dynamic Research Institute (BDRI)
 - Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)
 - Organic Growers of Australia Inc. (OGA)
 - National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)
4. *Ente che emette il certificato di controllo*: come cifra 3.
5. *Data limite di ammissione*: 30 giugno 2013.

Australia

1. *Prodotti*: prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I cpv. 3 dell'O del DFE del 14 dic. 2000 (RU **2001** 252). Aggiornato dal n. I dell'O del DFE del 13 mar. 2001 (RU **2001** 1322), dal n. II dell'O del DFE d'intesa con il DFI del 7 nov. 2001 (RU **2002** 228), dal n. II cpv. 2 dell'O del DFE del 25 nov. 2002 (RU **2002** 4292), dal n. I dell'O del DFE del 18 giu. 2003 (RU **2003** 1854), dai n. II cpv. 1 delle O del DFE del 26 nov. 2003 (RU **2003** 5357), del 10 nov. 2004 (RU **2004** 4895), dal n. I dell'O del DFE del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2491) dai n. I delle O del DFE del 2 nov. 2006 (RU **2006** 5165) e del 26 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2907).

2. *Provenienza*: i prodotti vegetali e, se sono stati ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, i componenti delle derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, devono provenire dall'Australia.
3. *Enti di certificazione*:
 - Australian Certified Organic (ACO)
 - Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)
 - Bio-dynamic Research Institute (BDRI)
 - Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)
 - National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA).
4. *Ente che emette il certificato di controllo*: come al punto 3.
5. *Data limite di ammissione*: 30 giugno 2013.

Costa Rica

1. *Prodotti*: prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica
2. *Provenienza*: i prodotti vegetali e, se sono stati ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, i componenti delle derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, devono provenire dal Costa Rica.
3. *Enti di certificazione*:
 - Eco-LOGICA
 - BCS Öko-Garantie.
4. *Ente che emette il certificato di controllo*: Ministerio de Agricultura y Ganadería
5. *Data limite di ammissione*: 30 giugno 2011.

India

1. *Prodotti*: prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente prodotti conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.
2. *Provenienza*: i prodotti vegetali e, se sono stati ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, i componenti delle derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti devono provenire dall'India.
3. *Enti di certificazione*:
 - APOF Organic Certification Agency (AOCA)
 - Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd.
 - Ecocert S.A. (India Branch Office)
 - IMO Control Pvt. Ltd.
 - Indian Organic Certification Agency (Indocert)
 - Lacon Quality Certification Pvt. Ltd.

- Natural Organic Certification Association
 - OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd.
 - Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)
 - SGS India Pvt. Ltd.
 - Control Union Certifications (India)
 - Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA).
4. *Ente che emette il certificato di controllo:* v. punto 3.
 5. *Data limite di ammissione:* 30 giugno 2009.

Israele

1. *Prodotti:*
 - a. prodotti agricoli vegetali non trasformati ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica;
 - b. prodotti agricoli vegetali trasformati destinati all'alimentazione umana e prodotti contenenti essenzialmente tali componenti, ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica.
2. *Provenienza:* i prodotti di cui al numero 1 lettera a e i componenti delle derivate alimentari di cui al numero 1 lettera b ottenuti secondo i metodi di produzione biologica e contenenti essenzialmente tali prodotti devono essere stati prodotti in Israele o essere stati importati in Israele:
 - a. dalla Svizzera; oppure
 - b. da uno dei paesi terzi riconosciuti secondo il presente allegato.
3. *Enti di certificazione:*
 - Agrior Ltd. - Organic Inspection and Certification
 - Institute of Quality and Control (IQC)
 - Plant Protection and Inspection Services (PPIS) - Ministry of Agriculture and Rural Development
 - Skal Israel - Inspection & Certification.
4. *Ente che emette il certificato di controllo:* come cifra 3.
5. *Data limite di ammissione:* 30 giugno 2013.

Nuova Zelanda

1. *Prodotti:*
 - a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, nonché animali da reddito ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, eccetto gli animali e i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica;
 - b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordi-

nanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, eccetto i prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica e i prodotti derivanti dalla loro trasformazione.

2. *Provenienza*: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e gli ingredienti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica dei prodotti di cui al numero 1 lettera b devono essere prodotti in Nuova Zelanda o essere importati in Nuova Zelanda:
 - a. dalla Svizzera; o
 - b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù del presente allegato; o
 - c. da un Paese terzo le cui prescrizioni relative alla produzione e al controllo sono state riconosciute equivalenti a quelle del programma MAF «Food Official Organic Assurance Programme» in base alle garanzie e alle informazioni fornite dall'autorità competente conformemente alle prescrizioni emanate dal MAF; a tale proposito possono essere importati soltanto gli ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, destinati a essere incorporati, nella misura del 5 % al massimo, nei prodotti di origine agricola che entrano a loro volta nella composizione dei prodotti della categoria definita al punto 1 lettera b preparati in Nuova Zelanda.
3. *Enti di certificazione*:
 - BIO-GRO New Zealand
 - ASUREQuality Ltd.
4. *Enti emittenti il certificato di controllo*:
 - Ministry of Agriculture and Forestry, New Zealand Food Safety Authority
5. Data limite di ammissione: 30 giugno 2011.

Stati membri dell'UE

1. *Prodotti*:
 - a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati nonché animali da reddito ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, esclusi i conigli e i prodotti non trasformati di conigli;
 - b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, esclusi i prodotti che contengono, nei loro ingredienti ottenuti secondi metodi di produzione biologica, prodotti di conigli prodotti nell'UE.
2. *Provenienza*: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e gli ingredienti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica dei prodotti di cui al numero 1 lettera b devono essere prodotti nell'UE o essere importati nell'UE:
 - a. dalla Svizzera; o

- b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù dell'articolo 11 capoverso 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91³⁷, in combinato disposto con l'allegato I del regolamento (CE) n. 345/2008³⁸, a condizione che il riconoscimento valga per il pertinente prodotto; o
 - c. da un Paese terzo, se un Paese membro dell'UE ha autorizzato la commercializzazione del pertinente prodotto in virtù dell'articolo 11 capoverso 6 del Regolamento (CEE) n. 2092/91.
3. *Enti di certificazione*: servizi o autorità di controllo previsti nell'articolo 15 del Regolamento (CEE) n. 2092/91.
 4. *Ente che emette il certificato di controllo*: come cifra 3.
 5. *Data limite di ammissione*: 30 giugno 2013.

³⁷ Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giu. 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, GU n. L 198 del 22.7.1991, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dic. 2006, GU n. L 411 del 30.12.2006, pag. 18, rettificati in GU n. L 27 del 2.2.2007, pag. 11.

³⁸ Regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione del 17 apr. 2008 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, GU n. L 108 del 18.4.2008, pag. 8.

Allegato 5³⁹
(art. 4a cpv. 1)

Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze previste dal programma URA dell'ordinanza del 25 giugno 2008⁴⁰ sui programmi etologici. Per i caprini e gli ovini che non rientrano nella definizione dell'articolo 2 lettere c e d dell'ordinanza del 25 giugno 2008 sui programmi etologici, le esigenze si applicano per analogia.

1 Uscite ed edifici per la detenzione degli animali

11 Principi generali

1. Il numero degli animali tenuti su terreni erbosi deve essere sufficientemente basso per evitare che la vegetazione sia eccessivamente brucata.
2. Gli edifici, i recinti, le attrezzature e gli utensili per le stalle devono essere adeguatamente puliti e disinfettati al fine di evitare contaminazioni reciproche fra gli animali e la proliferazione di agenti patogeni. Per eliminare gli insetti e altri parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti dove è tenuto il bestiame possono essere utilizzati unicamente i prodotti elencati nell'allegato 1.
3. Le corti e le aree con clima esterno devono essere sistemate e utilizzate in modo da non mettere in pericolo l'ambiente, segnatamente le acque superficiali e sotterranee.

12 Mammiferi

1. La detenzione di vitelli, agnelli e capre in box individuali è vietata se detti animali hanno un'età superiore a una settimana.
2. Gli animali della specie suina devono essere tenuti in gruppo eccetto durante il periodo della monta (10 giorni al massimo), alcuni giorni prima del parto e durante il periodo dell'allattamento. I suinetti non possono essere tenuti in batterie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi materiali.

³⁹ Introdotto dal n. II dell'O del DFE del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DFE del 9 nov. 2005 (RU **2005** 5531), dal n. I dell'O del DFE del 26 mag. 2008 (RU **2008** 2907) e dal n. I 1 dell'O del DFE del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5829).

⁴⁰ RS **910.132.4**

13 Pollame

1. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
 - a. almeno un terzo della superficie di suolo (accessibile) deve essere solida, ossia non composta da assicelle o da graticciato, e dev'essere ricoperta di una sufficiente lettiera;
 - b. le faraone devono disporre di almeno 20 cm di posatoi per animale;
 - c. ciascun ricovero per pollame non deve contenere più di:
4800 polli da ingrasso,
3000 galline ovaiole,
5200 faraone,
4000 femmine di anatra muta o di Pechino,
3200 maschi di anatra muta o di Pechino o
3200 altre anatre,
2500 oche o tacchini;
 - d. la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non deve superare i 1600 m².
2. La densità d'occupazione nel ricovero è di 5 animali per m² di superficie di suolo permanentemente accessibile se si tratta di galline ovaiole e di 20 kg di peso vivo per m² se si tratta di pollame da ingrasso tenuto in installazioni fisse. La densità d'occupazione massima per i tacchini di età compresa fra 1 e 6 settimane è di 30 kg e, durante l'ingrasso, di 36,5 kg di peso vivo per m².
3. La superficie pascolativa deve essere di 5 m² per gallina ovaiole, di 10 m² per tacchino compresa un'area ombreggiata di almeno 1/3 m² e di 2 m² per il pollame da ingrasso; se necessario, la superficie sarà ripartita in più parcelle.
4. Per ogni gruppo di 5 galline ovaiole deve essere disponibile un nido individuale o, in caso di nido collettivo, 100 cm² di superficie di nido per ogni animale.
5. ...
6. A partire da 50 animali, si deve tenere un controllo dell'effettivo.
7. Per le galline ovaiole, la luce naturale può essere completata con l'illuminazione artificiale (non luce a bassa frequenza) al fine di garantire una durata giornaliera di luminosità di 16 ore al massimo, con un periodo ininterrotto di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
8. Sia all'interno del ricovero che durante l'uscita, i tacchini devono avere la possibilità di dedicarsi ad occupazioni tipiche della specie come il razzolare.
9. Gli uccelli acquatici devono poter costantemente accedere a un corso d'acqua, a uno stagno o a un lago quando le condizioni meteorologiche lo consentono.
10. Il pollame deve avere accesso, per almeno un terzo della sua vita, ad aree d'uscita, per quanto le condizioni atmosferiche lo permettano.

2 Alimentazione

1. La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggi freschi, essiccati o insilati.
2. Durante il periodo dell'allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti.
3. La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biologico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cento dell'intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria.
4. Solo i prodotti elencati nell'allegato 7, punto 3, possono essere usati rispettivamente come additivi o come sostanze ausiliarie nella fabbricazione di insilati.
5. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati solo i prodotti elencati nell'allegato 7, punti 415 (materie prime alimentari di origine minerale), 57 (oligoelementi) e 56 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite).
6. Nell'alimentazione degli animali possono essere usati solo i prodotti elencati nell'allegato 7, punti 23 (microrganismi), 58 (agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti) e 5 (alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale e sostanze ausiliarie di lavorazione che servono alla fabbricazione degli alimenti per animali) per gli scopi menzionati in riferimento alle suddette categorie.
7. Gli alimenti per animali, le materie prime per gli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali, gli additivi per gli alimenti per animali, le sostanze ausiliarie per la lavorazione che servono alla fabbricazione degli alimenti per animali e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati né contenere siffatti prodotti.

Allegato 6⁴¹
(art. 4a cpv. 2)

Esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno

1. Corte per animali delle specie bovina, ovina e caprina (produzione di latte e di carne)

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 5 numeri 3, 4 e 5 dell'ordinanza del 25 giugno 2008⁴² sui programmi etologici. Per i caprini e gli ovini che non rientrano nella definizione dell'articolo 2 lettere c e d dell'ordinanza del 25 giugno 2008 sui programmi etologici, le esigenze si applicano per analogia.

2. Superficie totale per animali della specie suina

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui all'allegato 5 numero 6 dell'ordinanza del 25 giugno 2008 sui programmi etologici.

Animali	Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m ² /animale
Scrofe da allevamento non in lattazione	2,8
Verri da allevamento	10
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,65
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,10
Suinetti svezzati	0,80

3. Area con clima esterno per il pollame da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 25 giugno 2008 sui programmi etologici.

⁴¹ Introdotta dal n. II dell'O del DFE del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Nuovo testo giusta n. I 2 dell'O del DFE del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5829).
⁴² RS **910.132.4**

Allegato 743
(art. 4b)

Esigenze poste «alle materie prime, ai componenti semplici e agli additivi»

La base è rappresentata dall'OLAIA⁴⁴.

Tutti i termini non definiti precisamente sono utilizzati conformemente al libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

1 Criteri di carattere generale per la valutazione delle materie e degli alimenti semplici per animali (OLAIA, all. 1, parti 1-4)

- | | | |
|-----|---|--|
| 11 | Le materie prime e gli alimenti semplici sono lasciati allo stato naturale | |
| 111 | Nessun prodotto a base di OGM | Definizione secondo l'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ⁴⁵ concernente le derrate alimentari geneticamente modificate |
| 112 | Nessun prodotto chimicamente modificato | I procedimenti menzionati nell'allegato 1 OLAIA sono autorizzati con quattro restrizioni. Sono vietati:
– l'estrazione mediante solventi organici (eccetto l'etanolo)
– l'indurimento del grasso
– la raffinazione mediante trattamenti chimici |
| 12 | Nessuna sostanza chimica di sintesi | |
| 121 | Acidi organici a catene brevi sono autorizzati nella conservazione di insilati e di alimenti per volatili | Vedi restrizioni al punto 34 |

⁴³ Introdotta dal n. II dell'O del DFE del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2508). Aggiornata dal n. II dell'O del DFE d'intesa con il DFI del 7 nov. 2001, (RU **2002** 228) e dal n. I dell'O del DFE del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5165).

⁴⁴ RS **916.307.1**

⁴⁵ RS **817.022.51**

- 13 Composizione delle razioni adatta alla specie
- 131 Nessun componente di origine animale Eccetto i prodotti e i sottoprodotti del latte, il pesce, altri animali marini, i loro prodotti e sottoprodotti

2 Criteri di carattere generale per la valutazione di additivi (OLAIA, all. 2)

- 21 Gli additivi sono lasciati allo stato naturale o perlomeno il più vicino possibile allo stato naturale
- 211 Nessun prodotto a base di OGM
- 212 In linea di principio, sono autorizzate solo le fonti naturali
- 213 Quando non è disponibile alcuna risorsa naturale e gli additivi sono indispensabili per una composizione delle razioni conforme ai bisogni, si possono eccezionalmente utilizzare prodotti chimici di sintesi
- 22 Sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali Vietate
- 23 I microrganismi (probiotici) sono autorizzati
- 24 Nessun additivo per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi
- 25 Nessun enzima né miscela di enzimi

3 Criteri di carattere generale per la valutazione di coadiuvanti per l'insilamento (art. 25 OLAIA)

- 31 Tutti i prodotti che soddisfano le esigenze fissate nella presente ordinanza per le materie prime e gli alimenti semplici sono autorizzati
- 32 Nessun prodotto a base di OGM
- 33 I batteri che producono acido lattico, acido acetico, acido formico e acido propionico sono autorizzati

34	Qualora condizioni meteorologiche generalmente difficili non consentano di ottenere una buona qualità di fermentazione, l'utilizzazione di acido formico, acido acetico, acido propionico e acido lattico è autorizzata	Deve essere autorizzata dall'organo di controllo
4 Disposizioni speciali per la valutazione di materie prime e alimenti semplici per animali (OLAIA, all. 1, parti 1-4)		
41	OLAIA, allegato 1, parte 1: Alimenti semplici per animali e materie prime	
411	Sezione 1: Grani di cereali, nonché loro prodotti e sottoprodotti	Nessuna disposizione supplementare
412	Sezione 2: Semi e frutti oleosi, nonché loro prodotti e sottoprodotti	Se i raffinati sono sottoprodotti di una produzione biologica certificata, essi possono essere aggiunti ai panelli da pressatura
413	Sezioni 3-7: Altri prodotti di origine vegetale	Nessuna disposizione supplementare
414	Sezioni 8-10: Prodotti di origine animale	Nessuna disposizione supplementare
415	Sezione 11: Alimenti minerali semplici per animali	La preferenza va data ai prodotti ad alta disponibilità fisiologica Nessun legame con materie prime e alimenti semplici non autorizzati
416	Sezione 12: Diversi	Nessuna disposizione supplementare
42	OLAIA, allegato 1, parte 2: Prodotti proteici ottenuti da microrganismi	Solo i lieviti uccisi delle specie saccaromici e Candida sono autorizzati
43	OLAIA, allegato 1, parte 3: Amminoacidi nonché loro sali e prodotti analoghi	Vietati
44	OLAIA, allegato 1, parte 4: Legami azotati non proteici	Vietati

5	Disposizioni speciali per la valutazione degli additivi (OLAIA, all. 2)	
51	OLAIA, allegato 2, sezione A: Sostanze con effetto antiossidante	Autorizzate solo fonti naturali
52	OLAIA, allegato 2, sezione B: Sostanze aromatizzanti e aperitive	Autorizzate solo fonti naturali
53	OLAIA, allegato 2, sezione C: Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti	Autorizzate solo fonti naturali
54	OLAIA, allegato 2, sezione D: Sostanze coloranti compresi i pigmenti	Autorizzate solo fonti naturali
55	OLAIA, allegato 2, sezione E: Agenti conservanti	Sono autorizzati solo l'acido lattico, acetico, formico e priopionico destinati agli alimenti per volatili e agli insilati
56	OLAIA, allegato 2, sezione F: Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo, chimicamente ben definite	Le vitamine possono essere aggiunte se indispensabili per una composizione delle razioni conforme ai bisogni
57	OLAIA, allegato 2, sezione G: Oligoelementi	I legami di oligoelementi con alimenti semplici o additivi non autorizzati sono vietati
58	OLAIA, allegato 2, sezione H: Agenti leganti, antiagglomeranti o coagulanti	Autorizzate solo fonti naturali

Allegato 8⁴⁶
(art. 4c)

Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)

1. Prodotti autorizzati

- saponi a base di sodio e di potassio;
- acqua e vapore;
- latte di calce;
- ipoclorito di sodio (ad es. come candeggina);
- soda caustica;
- potassa caustica;
- perossido di idrogeno;
- essenze naturali di vegetali;
- acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico;
- alcole;
- acido nitrico (attrezzatura per la mungitura);
- acido fosforico (attrezzatura per la mungitura);
- formaldeide;
- carbonato di sodio.

2. Sono autorizzati inoltre

- prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli;
- prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura figuranti nella lista pertinente della Stazione federale di ricerche lattiere⁴⁷.

⁴⁶ Introdotta dal n. II dell'O del DFE del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2508).

⁴⁷ Ottenibile presso la Stazione federale di ricerche lattiere, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Liebefeld-Berna.

Allegato 9⁴⁸
(art. 16b cpv. 1 e 16e)

Parte A: Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica

Confederazione Svizzera

Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica

1. Ente di certificazione o autorità del Paese d'origine emittente (nome e indirizzo)	2. Importazione secondo: O sull'agricoltura biologica, art. 23 (elenco dei Paesi ⁴⁹) <input type="checkbox"/> O sull'agricoltura biologica, art. 24 (autorizzazione particolare) <input type="checkbox"/>	
3. Numero di serie del certificato di controllo	4. Numero di riferimento dell'autorizzazione particolare giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica	
5. Esportatore (nome e indirizzo)	6. Ente o autorità di controllo (nome e indirizzo)	
7. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)	8. Paese d'origine	
	9. Paese di destinazione: Svizzera	
10. Primo destinatario in Svizzera (nome e indirizzo)	11. Importatore (nome e indirizzo)	
12. Contrassegni e cifre, numero di container, numero e tipo, denominazione commerciale del prodotto	13. Voce di tariffa	14. Quantitativo dichiarato nell'unità appropriata (chilogrammi, litri, ecc.)

⁴⁸ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DFE del 25 nov. 2002 (RU **2002** 4292), Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DFE del 9 nov. 2005 (RU **2005** 5531). Aggiornato dall'art. 6 n. 1 dell'O del DFE del 16 mag. 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (RS **916.443.106**) e e dal n. I dell'O del DFE del 26 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2907).

⁴⁹ Conformemente all'all. 4 dell'O del DFE del 22 set. 1997 sull'agricoltura biologica (RS **910.181**).

15. Dichiarazione dell'ente o dell'autorità di cui alla casella 1	
Si certifica che i prodotti indicati nella casella 12 sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento (CEE) n. 2092/91.	
Data:	
Nome e firma del responsabile	
Timbro dell'ente o dell'autorità emittente	
16. Per importazioni giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (autorizzazione particolare): dichiarazione dell'ente di certificazione competente per l'importatore.	
Si certifica che per la commercializzazione in Svizzera dei prodotti indicati nella casella 12 è stata rilasciata un'autorizzazione particolare giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.	
Data:	
Firma e timbro dell'ente di certificazione competente	
17. Controllo dell'invio da parte del competente ente di certificazione in Svizzera	
Registrazione dell'importazione (numero della dichiarazione doganale, data d'importazione e ufficio doganale della dichiarazione doganale)	
Data:	
Nome e firma del responsabile	Timbro
18. Dichiarazione del primo destinatario	
Si certifica che le merci sono state ricevute in conformità dell'allegato 1 parte B numero 3 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.	
Nome dell'impresa	Data
Nome e firma del responsabile	

Parte B: Estratto del certificato di controllo**Confederazione Svizzera****Estratto del certificato di controllo n. ...**

1. Ente di certificazione o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome e indirizzo)	2. Importazione secondo: O sull'agricoltura biologica, art. 23 (elenco dei Paesi ⁵⁰) <input type="checkbox"/> O sull'agricoltura biologica, art. 24 (autorizzazione particolare) <input type="checkbox"/>	
3. Numero di serie del certificato di controllo di base	4. Numero di riferimento dell'autorizzazione particolare giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica	
5. Impresa che ha suddiviso in più lotti l'invio originale (nome e indirizzo)	6. Ente o autorità di controllo (nome e indirizzo)	
7. Nome e indirizzo dell'importatore dell'invio originale	8. Paese d'origine dell'invio originale	9. Quantitativo totale dichiarato dell'invio originale
10. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)		
11. Contrassegni e cifre, numero di container, numero e tipo, denominazione commerciale del lotto	12. Voce di tariffa	13. Quantitativo dichiarato del lotto nell'unità appropriata (chilogrammi, litri, ecc.)
<p>14. Dichiarazione dell'ente di certificazione competente</p> <p>Il presente estratto concerne il lotto descritto nella casella 11, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato di controllo originale avente il numero di serie indicato nella casella 3.</p> <p>Data:</p> <p>Nome e firma del responsabile</p> <p>Timbro dell'ente competente</p>		

⁵⁰ Conformemente all'all. 4 dell'O del DFE del 22 set. 1997 sull'agricoltura biologica (RS 910.181).

15. Dichiarazione del destinatario del lotto

Si certifica che il lotto è stato ricevuto in conformità dell'allegato 1 parte B numero 3 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Nome dell'impresa

Data:

Nome e firma del responsabile

*Allegato 10*⁵¹
(art. 16*i*)

Elenco delle sementi disponibili in quantità sufficiente

Nessuna registrazione per il momento

⁵¹ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DFE del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5357).